

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 82/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

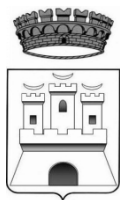
- **VISTA** la domanda presentata in data 03/05/2021 dal Dr. Montefalchesi Emanuele, in atti generalizzato, in qualità di Presidente del Comitato locale della CRI di Castiglione della Pescaia, ubicata in Castiglione della Pescaia (GR), piazza O.Orsini 11, tendente ad ottenere la concessione di suolo pubblico temporanea in P.zza O.Orsini, negli stalli riservati agli automezzi della CRI, antistanti l'ingresso della sede della tessa per i giorni 08 e 09 Maggio 2021 dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per promuovere l'Associazione, effettuare la campagna di tesseramento, raccolta fondi a scopo di beneficenza;
- **RICHIAMATA** l'ordinanza n. 47/2021;
- **VISTA** la comunicazione pervenuta a mezzo email in data 4.05.2021 da parte della Dr. Falchetti, con la quale la stessa dichiara di non usufruire, nei giorni 8 e 9 Maggio 2021, degli stalli sopra descritti già concessi con atto n. 3/2021 prot. N. 7483 del 24.03.2021 e ordinanza n. 47/2021, per l'esecuzione di test antigenici
- **VISTA** la concessione alla occupazione di suolo pubblico n. 11/2021 rilasciata dal competente Ufficio del Comune di Castiglione della Pescaia
- **VISTI** gli articoli 5 - comma 3 - e 7 del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.
- **VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 485;
- **RITENUTO** che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
- **ACCERTATA** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell'art. 13, 1° comma della Legge 241/90 e ss. mm.;
- **ATTESA** la propria competenza all'adozione de presente atto in base all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

La sospensione temporanea nei giorni 8 e 9 Maggio 2021 dell'ordinanza n. 47/2021 con la quale si istituiva il divieto di sosta e la conseguente soppressione degli stalli di sosta riservati alla Croce Rossa Italiana di Castiglione della Pescaia, antistanti l'ingresso di quest'ultima, in Piazza O. Orsini 11 del Capoluogo, al fine di consentirne l'utilizzo da parte della stessa CRI di Castiglione della Pescaia.

DISPONE





Che l'ordinanza n. 47/2021 sarà nuovamente vigente a decorrere dal 10.05.2021 e fino alla sua scadenza prevista in data 25.05.2021

La notifica della presente Ordinanza:

- Al Comitato locale della CRI di Castiglione della Pescaia a mezzo PEC;
- Alla Dr. Falchetti a mezzo PEC

AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
- Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente;

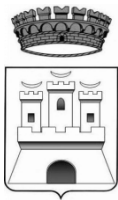
L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online di questo Comune, per renderla nota al pubblico e obbligherà a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente ordinanza;

Agli Agenti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito con la presente.

Dalla Residenza Municipale li 05.05.2021

I
l
R
e





S
p
o
n
s
a
b
i
l
e
B
R
O
C
C
E
M
A

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

